

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 4591

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato SODANO

Presentata il 7 aprile 1987

Modifica dell'articolo 34 della legge 25 maggio 1970, n. 352, per il contemporaneo svolgimento delle elezioni politiche e dei *referendum* abrogativi

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge 25 maggio 1970, n. 352, che stabilisce le norme sui *referendum* previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo, fu, come molti certamente ricorderanno, l'atto finale di una lunga e defaticante discussione svoltasi in Parlamento per ben sei legislature, a partire dal primo disegno di legge in materia presentato alla Camera il 21 febbraio 1949.

Nel lunghissimo dibattito parlamentare riecheggia per larga parte quello già svoltosi presso l'Assemblea costituente a proposito della competitività o meno della democrazia parlamentare con quella referendaria. Si sostenne allora e si è sostenuto in seguito che il *referendum* abrogativo può turbare la normale attività legislativa delle camere e congelare

per lungo tempo la dinamica politica del Paese, arroccandosi così in uno schematico istituzionale di stampo ottocentesco che riduce la sovranità popolare, sancita dall'articolo 1, secondo comma della Costituzione repubblicana, ad una mera affermazione di principio.

Ebbe modo di affermare Luigi Einaudi quando della questione si discusse all'Assemblea costituente, che anche una deliberazione unanime o quasi del Parlamento potrebbe non rispecchiare la volontà popolare: il *referendum*, secondo Einaudi, doveva essere ammesso perché « correttivo del sistema della rappresentanza con un elemento di democrazia diretta » e « rappresenta un progresso nella tecnica legislativa con l'impedire leggi che possano essere dannose per il Paese ».

A distanza di quarant'anni queste affermazioni sembrano quasi profetiche: l'integrazione della rappresentanza politica con il *referendum* è stato ed è tuttora un concetto che sfugge a chi intende la democrazia in senso puramente formale e risolve interamente la partecipazione dei cittadini alla politica nazionale, sancita dall'articolo 49 della Costituzione, nell'elezione dei propri rappresentanti politici.

Quando fu esaminato in Parlamento il disegno di legge del Governo che divenne poi la legge n. 352, questa concezione delle istituzioni e della democrazia riemerse con violenza: ne conseguirono norme che limitano sostanzialmente a tre anni e mezzo per ciascuna legislatura la possibilità di proporre un *referendum* abrogativo e fanno venir meno lo svolgimento di esso nel caso siano convocati i comizi elettorali.

Il sistema ha indubbiamente una sua coerenza logica, che è quella di registrare quanto più possibile l'accertamento della volontà degli elettori a proposito di scelte

politico-normative già assunte dal Parlamento e divenute leggi dello Stato, partendo dall'inaccoglibile presupposto che al Parlamento e non ai cittadini competono quelle scelte. Un popolo stolto ed ignorante, insomma, che non è nemmeno in grado di valutare quali siano i suoi reali interessi: peggio di quanto accadeva nello Stato borghese e censitorio.

A modificare l'aspetto più assurdo e antidemocratico di un tale sistema è diretto l'articolo 1 della presente proposta di legge, fondata sulla concezione che il *referendum* abrogativo non è un elemento perturbatore del sistema istituzionale, ma è anzi un arricchimento di esso: si propone pertanto una modifica dell'articolo 35 della citata legge n. 352 nel senso di renderne possibile lo svolgimento anche nel caso che siano convocati i comizi elettorali, nel più vasto quadro della non alternatività, ed anzi della necessaria complementarietà, tra democrazia rappresentativa e democrazia referendaria.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

1. Il secondo e terzo comma dell'articolo 34 della legge 25 maggio 1970, n. 352, sono sostituiti dal seguente:

« Quando, anche successivamente alla fissazione della data di cui al precedente comma, vengono indetti i comizi elettorali per la elezione di una o entrambe le Camere del Parlamento, il decreto del Presidente della Repubblica che li indice, stabilisce un'unica data di convocazione degli elettori, fermo restando quanto disposto dalle norme vigenti circa il periodo che deve intercorrere fra la data di convocazione dei comizi stessi e quella di svolgimento delle elezioni ».